



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PESCARA 5
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.ROSSETTI"
65100 PESCARA - Via Gioberti, 15 - Tel./Fax. 085/72955
email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684



ISTITUTO COMPRESIVO PESCARA 5-PESCARA
Prot. 0009727 del 31/08/2021
(Uscita)

Pescara, 31-08-2021

CIRCOLARE N. 1

A TUTTO IL PERSONALE

**OGGETTO: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola –
informazioni di dettaglio.**

Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto. Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l'avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "Certificazione Verde Covid-19", meglio nota come Green Pass.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) | Certificazione verde automatica (durata 9 mesi-12 mesi se il CTS confermerà tale nuova durata- da completamento ciclo vaccinale) | Può lavorare - ha il Green Pass |
| Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) | Può lavorare - ha il Green Pass |

| | | |
|---|---|---|
| Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) | Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass |
| Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) | Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
| | Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |

5. La procedura di controllo avverrà tramite l'app "Verifica C19" o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo.
6. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
7. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
8. Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.
9. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si ricorda la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti, si ringrazia per la consueta attenzione.



Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Daniela Massarotto